

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA**

**SECONDA SEZIONE**

riunita con l'intervento dei Signori:

- CIOTTI ARMANDO – Presidente
- POLCI LEIDE – Relatore
- LANDI ALBERTO – Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

*(OMISSIS...)*

**FATTO**

Ricorre (...) medico dentista, avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Macerata, notificato il 24/5/2010, per IRPEF ed IRAP relativamente all'anno di imposta 2005.

Come si legge dalla motivazione dell'atto impugnato, l'accertamento viene fondato sulle risultanze di indagini finanziarie, per cui a seguito di apposita autorizzazione ed instaurato il contraddittorio con la parte, si è proceduto all'esame della posizione del contribuente in ordine a diversi rapporti intercorrenti rispettivamente con la Banca (...) (n. 2 C/C e n. 2 conti titoli e/o obbligazioni), la Banca (...) (n. 1 C/C, n. 1 operazione di avallo su cambiale a favore di (...), fideiussione generica a favore di (...) fideiussione specifica a favore di (...) S.p.A. (gestione collettiva risparmio).

In relazioni ad operazioni svolte in ordine alle posizioni sopra specificate, ritiene l'Agenzia che il contribuente non abbia fornita valida prova della loro correlazione ad operazioni contabilizzate, ovvero non abbia prodotto valida documentazione in grado di superare la presunzione di cui all'art. 32 comma 1 e 2 del D.P.R. 600/73.

In particolare, riguardo il C/C acceso presso la Banca (...), non vengono ritenute giustificate una serie di operazioni ivi analiticamente descritte, in quanto le fatture di vendita prodotte dal contribuente non risultano, per importi e date, in alcun modo collegabili agli accrediti bancari, avvenuti mediante versamento di assegni bancari, circolari, denaro contante. Non, è stata provata la provenienza degli assegni, né vi alcun riscontro con eventuali fatture emesse.

Riguardo ai prelevamenti sul suddetto C/C bancario, ritiene l'Agazia convenuta che il contribuente abbia cercato di giustificare gli stessi con esigenze di cassa, senza fornire copia degli assegni emessi e senza indicare i destinatari, per cui le giustificazioni addotte non vengono ritenute congrue.

Riguardo il C/C (...) presso Banca (...), intestato a (...) delegato lo stesso quest'ultimo ha cercato di giustificare le operazioni ivi dettagliatamente descritte, asserendo il versamento di proventi dalla sua attività professionale, fra cui lo stipendio erogato dalla ASUR, sul C/C della madre per aiutarla nelle spese di ristrutturazione della casa. Sennonché, anche in questo caso l'Agazia non ha ritenuto le giustificazioni valide, in quanto gli introiti non sono giustificati da fatture e lo stipendio risulta versato su altro C/C.

Riguardo al C/C acceso presso la Banca (...), anche in questo caso le operazioni ivi dettagliatamente descritte non vengono considerate giustificate dall'Agazia, in quanto non vi è riscontro con la documentazione contabile prodotta. Ugualmente dicasi per alcuni prelevamenti fatti su tale conto, per cui non è stata fornita copia degli assegni emessi e le generalità dei destinatari dei pagamenti.

Inoltre, il contribuente avrebbe presentato un "Conto Cassa" con saldi sempre negativi e correzioni apportate successivamente alla consegna ufficiale al funzionario precedente.

Infine, si legge nella motivazione dell'avviso impugnato, che il dr. (...) per l'anno 2005 ha dichiarato un reddito professionale di soli Euro 6.453,00 che male si attaglia ad un'attività in essere dal 1982, esercitata in più studi in zone non periferiche di (...) tenuto altresì conto che lo stesso si avvale delle prestazioni di un dipendente, cui corrisponde una retribuzione annua di Euro 28.000,00. Faceva, altresì, rilevare l'Agazia che i redditi dichiarati dal professionista non risulterebbero congrui neppure in relazione agli "studi di settore".

Pertanto, sulla base di quanto sopra, l'Ufficio recupera compensi non contabilizzati di Euro 63.000,00, prelevamenti non giustificati di Euro 14.936,91, per cui accerta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera c) del D.P.R. 600/73, un maggior reddito imponibile di Euro 78.137,81, donde le maggiori imposte liquidate e relativi interessi e sanzioni.

Si lamenta nel ricorso che il contribuente aveva l'"abitudine" di emettere fatture prima del pagamento, il quale poteva avvenire in più soluzioni e, quindi, in tempi diversi, per cui giustificata deve ritenersi la mancata corrispondenza fra le somme depositate sui C/C e le fatture emesse.

Inoltre, presso gli Istituti di credito ove operava il dr. (...) risulta depositato denaro in misura inferiore agli importi delle fatture emesse, per un totale di Euro 147.039,00, a riprova dell'assenza di incassi non contabilizzati.

Riferiva il ricorrente che nell'anno 2004 aveva dovuto trasferire lo studio ubicato in (...) affrontando spese per Euro 76.576,97, come documentato che, a suo dire, avrebbero prodotto effetto negativo anche per l'anno successivo.

In ordine al riferimento agli "Studi di settore", affermava il ricorrente che, non essendosi proceduto nei suoi confronti mediante rettifica sintetica del reddito, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/73, non si sarebbero potuti usare gli argomenti relativi per giustificare l'accertamento del maggior reddito.

Riguardo ai prelievi, questi sono avvenuti per esigenze di cassa, ovvero per esigenze di vita del contribuente e, tenuto conto che l'importo di circa Euro 14.000,00 equivale ad una spesa di poco più di Euro 1.000,00 al mese, lo stesso bene può riferirsi alle esigenze del contribuente, il quale, peraltro, avrebbe emesso gli assegni all'ordine di se stesso, così confermando quanto sopra.

Infine, come ulteriore motivo di impugnazione, lamentava che l'Agenzia convenuta non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito dallo stesso Ministero con Circolare n. 32 del 17/10/2006, secondo cui in caso di accertamento di maggiori ricavi, occorre tener conto dell'incidenza dei maggiori costi, ciò in relazione al principio della capacità contributiva.

L'Agenzia convenuta nelle proprie deduzioni conferma il proprio operato, rilevando, in ordine ai motivi del ricorso, che il registro degli incassi presentato all'Ufficio riporta la registrazione in pari data rispetto alle fatture, per cui non appare credibile l'affermazione che i pagamenti venivano effettuati in tempi e per importi diversi rispetto quelli risultanti dalle fatture.

Riguardosi versamenti sul C/C della madre, l'Ufficio non ha rilevata alcuna corrispondenza con le fatture emesse e lo stipendio erogato al contribuente, che risulta essere stato accreditato sistematicamente in altro C/C.

Riguardo alle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, peraltro detenuto dal contribuente in locazione, risultano tutte risalenti al primo semestre 2004 e, quindi, contesta che possano avere inciso sul reddito dell'anno successivo. In proposito, faceva presente l'Ufficio che anche per gli anni successivi al 2005 il contribuente aveva dichiarato redditi irrisori.

Inoltre, ritiene l'Ufficio che il ricorrente non possa produrre in sede contenziosa alcuna documentazione non prodotta nella fase istruttoria precedente l'emissione dell'avviso di accertamento, così come evidenziato al contribuente nella fase precontenziosa.

Riguardo alle considerazioni sugli eventuali maggiori costi, ritiene l'Ufficio che in caso di accertamento ex art. 39 comma 1 lettera c) D.P.R. 600/73, come nella fattispecie, la ricostruzione del reddito trae comunque origine dalla contabilità e non è possibile alcun riconoscimento di voci negative di cui non sia stata fornita prova, ciò anche alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 18016 del 9/2/2005.

Conclude, quindi, l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

## **DIRITTO**

Il ricorso potrà essere accolto solo parzialmente.

La Commissione ritiene corretto l'operato dell'Agenzia convenuta, la quale ha proceduto all'esame della contabilità del professionista, nonché ad indagini presso diversi Istituti di Credito in ordine a posizioni riconducibili al contribuente, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/73, ottenute le prescritte autorizzazioni ed instaurato regolare contraddittorio, al quale, peraltro, non era necessariamente tenuto (cfr. Cass. Sez. trib. 14/1/2011 n. 802).

Sulle risultanze di dette indagini, l'Agenzia ha invitato il contribuente a fornire la prova che determinate operazioni analiticamente e dettagliatamente indicate non potessero consistere in incassi o prelevamenti non contabilizzati.

In proposito, gioverà ricordare che nel caso di accertamento fondato su verifiche dei conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi su cui si fondano le movimentazioni bancarie non si riferiscono ad una operazione imponibile, mentre l'onere a carico dell'Ufficio è soddisfatto attraverso i dati risultanti dagli stessi conti (cfr. Cass. Sez. Trib. 25/3/2011 n. 6906; Cass. Sez. Trib. 6/5/2011 n. 10036).

In effetti, nel caso si verifica un'inversione dell'onere della prova, atteso che, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600/73, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbono essere recuperati a tassazione o perché ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti. L'onere dell'Amm.ne Finanziaria di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà della legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari.

Riferito al caso di specie, si è evidenziato che a fronte di determinati accrediti sui C/C bancari, il contribuente non è riuscito a fornire la prova che gli stessi si riferissero ad operazioni contabilizzate. In proposito, infatti, è risultata l'assenza di qualsiasi corrispondenza fra gli importi suddetti e quelli portati dalle fatture emesse, nonché le rispettive date, né, a fronte di ciò, può assumersi come prova contraria l'affermazione del contribuente che le fatture venivano pagate per cassa in tempi e per importi diversi (anche ratealmente), successivamente all'emanazione della stesse.

Quest'ultima affermazione, del resto, appare di per sé difficilmente verosimile, in quanto è onere del professionista emettere fattura al momento del pagamento, tanto più se questa viene, come nel caso, regolarizzata per cassa.

Anche riguardosi versamenti di denaro contante ed assegni vari sul C/C bancario intestato alla madre del ricorrente, su cui egli poteva operare mediante delega, non risulta essere stata fornita giustificazione alcuna, non potendo essere considerata tale l'affermazione che ivi veniva accreditato lo stipendio erogato al professionista dalla ASUR, tanto più che tale affermazione risulta smentita dall'accredito dello stipendio risultate su altro C/C.

Anche i riferimenti compiuti dall'Ufficio alle risultanze degli Studi di settore appaiono, se non determinanti, sicuramente fortemente indiziari di una maggiore capacità contributiva rispetto quella dichiarata, se si considera il reddito davvero irrisorio dichiarato da un professionista operante da decenni in un settore che

difficilmente conosce crisi ed in "piazze" notoriamente molto vivaci, tanto più disponendo della collaborazione di un dipendente cui garantirebbe un reddito pari a quasi cinque volte quello dichiarato dal datore di lavoro.

Infatti, a tal proposito, le norme istitutive degli Studi di settore ampliano le possibilità di accertamento analitico induttivo previsto dall'art. 39 D.P.R. 600/73, anche se deve ritenersi imprescindibile che l'Ufficio, preliminarmente, esperisca quelle indagini a cui è facultato, dalle quali devono emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente.

Gli Studi di settore, in definitiva, se non possono risultare essi stessi sufficienti a motivare l'accertamento, possono costituire validi indizi che, unitamente ed a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio, possono giustificare l'accertamento operato.

Del resto, non si capirebbe neppure la valenza di quanto affermato dal contribuente circa le spese sostenute per la ristrutturazione di uno Studio non di proprietà nell'anno precedente a quello oggetto di accertamento, stante anche le osservazioni, pertinenti, avanzate dall'Ufficio in proposito.

Ugualmente da condividere le considerazioni dell'Ufficio nelle proprie deduzioni circa la mancata deduzione di maggiori costi presunti, in quanto l'accertamento dell'Ufficio non è di natura sintetica, ma analitica deduttiva, ovvero basata su risultanze documentali e concrete, per cui non sarebbe logico desumere presuntivamente maggiori costi in alcun modo documentati.

La Commissione ritiene, invece, di non poter aderire alle scelte operate dall'Ufficio circa il recupero a tassazione dei prelievi effettuati dal contribuente sui C/C bancari ove operava, ritenendo gli stessi non giustificati e, quindi, presumendosi l'utilizzo per pagamenti fiscalmente non contabilizzati.

Infatti, gli importi appaiono relativamente modesti (Euro 14.936,91) a fronte del tenore di vita che è lecito aspettarsi da un contribuente cui vengono addebitati redditi per oltre Euro 78.000,00, per cui è del tutto verosimile che il ricorrente abbia attinto a detti C/C per far fronte alle proprie esigenze di vita, come dedotto nel ricorso. Pertanto, dal maggiore importo accertato dall'Ufficio dovrà detrarsi quello relativo ai prelievi di Euro 14.936,91, residuando l'importo da assoggettare ad imposta di Euro 62.200,00.

Riguardo al regime delle spese di giudizio, stante il parziale accoglimento del ricorso per un importo marginale e, comunque, stante la sostanziale correttezza dell'operato dell'Ufficio, si ravvisano valide ragioni per compensare parzialmente le stesse nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente che, per tale quota, vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Commissione delibera di accogliere parzialmente il ricorso, dichiarando assoggettabile a tassazione maggiori compensi di Euro 62.200,00, con esclusione, quindi, del recupero a tassazione di Euro 14.936,91 corrispondenti ai prelievi per cassa. Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia convenuta le spese

di giudizio nella misura di 2/3 che, per tale quota, si quantificano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di Legge, se dovuti, compensa per il resto.